



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 151 – novembre 2023

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un., Sent. n. 38481 del 25 maggio 2023 (dep. 21 settembre 2023), Presidente Cassano, Relatore Andreazza.

Impugnazioni - Gravame per i soli interessi civili ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Rinvio per la prosecuzione al Giudice o alla Sezione civile competente a decidere - Applicabilità della norma.

Alla questione di diritto «*Se l'art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate a decorrere dalla suddetta data*», le Sezioni unite penali della Cassazione hanno fornito la seguente soluzione «*L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d.lgs. n. 150 del 2022*».

È stata così composto il contrasto ermeneutico insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità, in assenza di una disciplina transitoria, che il nuovo art. 573, comma 1-bis, c.p.p., alla luce del principio *tempus regit actum*, possa trovare immediata applicazione, ovvero che il cambio di binario dal processo penale a quello civile afferisca solo ai gravami devoluti avverso le sentenze emesse dal 30 dicembre 2022.

Segnatamente, la Sezione seconda della Cassazione ha sostenuto che, proprio in difetto di norme di diritto intertemporale, la norma *de qua* deve trovare immediata applicazione, non subendo la parte civile alcun pregiudizio dal cambio di binario processuale (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 2854 dell'11 gennaio 2023 e Sez. II pen., n. 6690 del 2 febbraio 2023).

Invero, tale assunto è coerente con le indicazioni della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022 (pubblicata sul S.O. n. 5 alla Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022), secondo cui «*venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il processo penale, tra tutela degli interessi civili sarà assicurata dalla traslatio della domanda civile nella sua sede naturale, in tal mondo realizzandosi anche l'esigenza che informa tutta la riforma del processo penale, improntata alla riduzione del carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale, ferma restando la tutela degli interessi civili*». Ragione per cui il «*giudice al quale proporre l'impugnazione, infatti, resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili. La sua competenza, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile*».

Secondo tale prospettiva, non sussistono esigenze di salvaguardia delle ragioni di affidamento della parte impugnante, nei termini già evidenziati dalle Sezioni unite (cfr. Sez. un, sent. n. 27614 del 29 marzo 2007, in *C.E.D. Cass.* n. 236537), atteso che il giudice al quale l'impugnazione deve essere devoluta rimane quello penale. Come pure la regola di giudizio permane invariata. Per cui alcun pregiudizio patiscono le parti processuali.

Vieppiù che *«alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto»* (cfr. Cass., Sez. VI pen., sent. n. 10260 del 14 febbraio 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 275201). Di qui l'erroneità di utilizzare come *discrimen* la data di emissione della sentenza, poiché *«la data della pronunzia della sentenza impugnata non dovrebbe avere alcun rilievo: l'impugnante che eserciti il proprio diritto, a partire dal 30 dicembre 2022, è a conoscenza della nuova disposizione e quindi del possibile rinvio al giudice civile, indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa prima o dopo tale data»* (Sez. II pen., n. 6690 del 2 febbraio 2023, cit.).

L'opposto indirizzo interpretativo afferma, di contro, che, tenuto conto delle esigenze di affidamento della parte impugnante sul quadro regolatorio del suo diritto di impugnazione, vigente per il tempo che il legislatore mette a propria disposizione per l'esercizio di siffatta facoltà, occorre riferirsi esclusivamente ai gravami avverso sentenze emesse dal 30 dicembre 2022, ossia dalla vigenza del d.lgs. n. 150/2022 (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 3990 del 20 gennaio 2023 e Sez. V pen., sent. n. 4902 del 16 gennaio 2023).

Ciò in considerazione del fatto che il comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p. suppone che il giudice penale, investito di un gravame circoscritto ai soli effetti civili, debba limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità, per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente, che applicherà la normativa processual-civilistica, come si evince dal fatto che il comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p. aggiunge che il giudice civile, investito del procedimento, decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Alla stregua di tale assunto, l'espressione *«rinvio per la prosecuzione»* non è equivalente all'espressione *«rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello»*, dal momento che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio, senza che sia configurabile alcun atto di impulso della parte interessata.

Ne discende che l'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di impugnazione in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità retto da regole diverse da quelle alla stregua delle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità.

Di qui l'affermazione che il regime delle impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione, bensì a quella in essere all'atto della pronuncia della sentenza, posto che è in rapporto a quest'ultimo atto ed al momento di perfezionamento del medesimo che vanno valutati la facoltà di impugnazione, l'estensione, i modi e i termini per esercitarla.

Ciò in quanto il potere d'impugnazione rinviene la propria *ratio* fondante nella sentenza e non può che essere apprezzato in relazione al momento in cui questa viene pronunciata (cfr. Sez. V pen., sent. n. 3990 del 20 gennaio 2023, cit.). Conseguenza che è al regime regolatore vigente in tale momento che deve farsi riferimento, insensibile ad interventi normativi successivi, non potendo la nuova legge processuale travolgere gli effetti dell'atto che si sono già prodotti prima dell'entrata in vigore della stessa. Ciò in conformità alla necessità di assicurare alla parte processuale il tempo che il legislatore le riconosce per conformare il concreto contenuto dell'atto di impugnazione alle regole secondo cui verrà deciso.

La sentenza attualmente è in fase di oscuramento.

Sez. un., sent. del 30 novembre 2023, Presidente Cassano, Relatore Pistorelli.

Misure cautelari personali - Giudizio di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'imputato - Oggetto della cognizione rispetto ai motivi ed agli elementi su cui si fonda la richiesta ex art. 299 c.p.p. - Utilizzabilità elementi acquisiti dalle parti successivamente all'adozione del provvedimento - Limiti.

Le Sezioni unite, alla questione «*Se, nel giudizio sull'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, l'oggetto della cognizione sia delimitato dagli elementi sui quali era fondata la richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. e decisa con il provvedimento appellato*», secondo l'informazione provvisoria fornita dal servizio novità della Cassazione, hanno fornito la seguente soluzione «Nel giudizio di appello cautelare (art 310 cod. proc. pen.), celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori “nuovi” nel rispetto del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto d'appello, e del contraddittorio».

Sez. un., sent. del 30 novembre 2023, Presidente Cassano, Relatore Pellegrino.

Riti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile - Legittimazione a costituirsi in udienza preliminare e possibile liquidazione delle spese di costituzione.

Le Sezioni unite, alle questioni «*se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest'ultima sia legittimata a costituirsi per l'udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore*», secondo l'informazione provvisoria fornita dal servizio novità della Cassazione hanno fornito risposta «*affermativa su entrambe le questioni*».

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. V pen., ord. di rimessione n. 46832 del 14 novembre 2023 \(dep. 21 novembre 2023\), Presidente Pezzullo, Estensore Francolini - Udienza: 18 aprile 2024 - Relatore: Silvestri.](#)

Intercettazioni - Utilizzabilità in procedimenti diversi ex art. 270, comma 1, c.p.p., come introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, ex ante d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137 - Ambito applicativo in relazione a procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020.

La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle sezioni Unite la seguente questione di diritto «*Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. - nel testo introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 -, operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest'ultimo sia stato iscritto dopo tale data*».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. IV, sentenza 6 luglio 2023 – 6 novembre 2023, n. 44349, Pres. Dovere – Rel. Ranaldi.

Causalità nel caso di morte conseguente a patologie correlate alla esposizione ad amianto - Legge di copertura statistica - Applicabilità - Condizioni - Accertamento della causalità individuale per i singoli lavoratori – Necessità.

In tema di accertamento del nesso eziologico per malattie asbesto-correlate, le tesi statistico-probabilistiche dell'effetto acceleratore e della dose-dipendenza, qualora adottate dal giudice di merito

quale leggi scientifiche di copertura, in quanto rilevazioni epidemiologiche, assumono rilevanza per la ricostruzione della causalità generale, ma sono di per sé insufficienti a sostenere la verifica della causalità sul piano individuale, dovendosi sempre indagare l'inveramento nei singoli casi delle correlazioni frequentistiche generali attraverso di un giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto, idoneo a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale.

Si riporta di seguito la massima ufficiale dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione:

L'accertamento del nesso di causalità tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore può essere condotto, in assenza di una legge scientifica universale di copertura, sulla base di una legge statistica, a condizione che sia verificato l'inveramento dell'effetto dell'insorgenza della malattia in una certa percentuale di casi esaminati, secondo un procedimento logico fondato su dati indiziari processualmente emersi e unitariamente considerati nei singoli casi, idonei a condurre a una valutazione di elevata credibilità razionale. (Fattispecie relativa all'applicazione della teoria dell'effetto acceleratore della carcinogenesi e della dose cumulativa per la prolungata esposizione ad amianto, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ommesso di verificare, in concreto, l'effettiva inferenza causale, per ciascuna delle vittime, della durata e delle modalità dell'esposizione nociva in relazione alla insorgenza o alla progressione del mesotelioma pleurico).

La sentenza integrale non è disponibile perché in fase di oscuramento.

[Sez. II sent. 29 settembre 2023 – 31 ottobre 2023 n. 43848 Pres. Beltrani, Rel. Borsellino.](#)

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Omessa formulazione da parte del giudice dell'avviso di cui all'art. 545 bis c.p.p. – Conseguenze – Nullità della sentenza – Esclusione – Ragioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice non è tenuto a proporre all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, in quanto investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545 bis comma 1 c.p.p. non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per beneficiare della sostituzione.

[Sez. II sent. 29 settembre 2023 – 31 ottobre 2023 n. 43848 Pres. Beltrani, Rel. Borsellino.](#)

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Omessa formulazione da parte del giudice dell'avviso di cui all'art. 545 bis c.p.p. – Deducibilità da parte del difensore in sede di impugnazione – Condizioni.

In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta avanzata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di cui all'art. 545 *bis* c.p.p. non può dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione.

Sez. I sent. 25 ottobre 2023 – 13 novembre 2023 n. 45546, Pres. Casaselice, Rel. Casaselice.

Reati – Pene – Estinzione delle pene della reclusione – Isolamento diurno – Natura.

L'isolamento diurno è una misura sanzionatoria, temporanea e suppletiva, atteso che si applica nelle ipotesi in cui il delitto punito con la pena dell'ergastolo concorre con altri reati sanzionati con pene detentive diverse che, in assenza di tale misura suppletiva, rimarrebbero impuniti; è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena perpetua (*Sul solco del principio sopra espresso, il ricorrente osservava che, essendo l'isolamento diurno una sanzione, questa dovrebbe essere suscettibile di applicazione dei principi generali che regolano l'estinzione della pena per decorso del tempo, come enunciati dall'art. 172 c.p., secondo cui, una volta che sia trascorso un tempo pari al doppio della pena irrogata senza che la stessa abbia trovato esecuzione, occorrerebbe dichiararne l'estinzione, tuttavia, la Corte osserva che, nel caso di specie, vi sono plurimi reati satellite che hanno comportato l'irrogazione di pene temporanee che, in quanto connessi a reato punito con l'ergastolo, hanno condotto all'applicazione dell'isolamento diurno per anni uno ma nel ricorso non vi è alcuna specifica indicazione in ordine alle pene detentive concorrenti con l'ergastolo e circa la loro espiazione e/o estinzione, onde trarne la conclusione auspicata, cioè l'intervenuta estinzione dell'isolamento diurno che di queste è surrogato).*

Sez. VI sent. 26 ottobre 2023 – 10 novembre 2023 n. 45511, Pres. Di Stefano, Rel. Pacilli.

Recidiva – Art. 99 c.p. – Contestazione generica – Insussistenza.

La contestazione generica della recidiva non è sufficiente al fine di ritenere contestata la recidiva qualificata, essendo necessario un addebito specifico delle varie tipologie di essa, in considerazione delle differenti conseguenze sanzionatorie da esse derivanti.

Sez. III sent. 9 novembre 2023 – 21 novembre 2023 n. 46692, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella.

Sospensione condizionale della pena – Concessione subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato – Soggetto incensurato – Obbligo di motivazione.

L'articolo 165 c.p. stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena «può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato», quali, per esempio, possono esser considerati dei manufatti abusivi. Tuttavia, il giudice ha la facoltà, e non l'obbligo, di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della

pena, concesso per la prima volta, alla demolizione dell'opera abusiva al fine di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, dovendo, conseguentemente, indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, c.p., ritenga necessario porre l'esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI sent. 15 settembre 2023 – 21 novembre 2023 n. 46781, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo.

Associazione per delinquere – Art. 416 c.p. – Dolo – Presupposti.

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e, nel verificare gli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato del quale l'agente sia stato consapevole. In particolare, se la condotta rilevata si esaurisce nella partecipazione a uno solo o a pochi episodi (comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico) la responsabilità per il reato associativo non è esclusa, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente rigorosa.

Sez. VI sent. 22 giugno 2023 – 2 novembre 2023 n. 44144, Pres. Fidelbo, Rel. Di Giovine.

Concussione – Art. 317 c.p. – Condotta induttiva - Presupposti – Integrazione condotta induttiva ex art. 319 quater c.p. – Presupposti.

Se prima della riforma della L. 190/2012, la condotta induttiva - la quale integrava il tipo dell'art. 317 c.p. in alternativa alla costrizione si prestava a comprendere anche le condotte decettive, altrettanto non può dirsi dopo la novella normativa. Il legislatore, nell'estrapolare l'induzione e farne la condotta costitutiva del delitto di cui all'art. 319-quater c.p., ha disposto la punibilità anche della persona indotta, sulla base del presupposto che questa sia rimproverabile per non aver opposto resistenza alla condotta del pubblico ufficiale: presupposto ovviamente nemmeno astrattamente ipotizzabile là dove la persona offesa abbia, invece, eseguito un pagamento in quanto erroneamente convinta di esservi obbligata.

Sez. VI sent. 29 settembre 2023 – 20 novembre 2023 n. 46653, Pres. Villoni, Rel. Rosati.

Corruzione – Art. 319 c.p. – Reato a concorso necessario – Sussistenza.

Tutte le fattispecie corruttive tipiche, non solo quella di cui all'art. 319 c.p., costituiscono figure di reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale. Come tali, se sono compatibili con il concorso eventuale di terzi, il cui contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, ovvero dell'intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra costoro, non possono invece sussistere senza un accordo tra almeno due soggetti, che reciprocamente pongano in essere - o si obblighino a farlo - prestazioni corrispettive, legate cioè tra loro da un nesso sinallagmatico, per cui l'una è causa e scopo dell'altra.

[Sez. V sent. 27 ottobre 2023 - 20 novembre 2023, n. 46496, Pres. Miccoli, Rel. Sgubbi.](#)

Diffamazione - Diritto di critica - Posizione pubblica del destinatario.

In tema di diffamazione, si deve tener conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario.

[Sez. V sent. 13 ottobre 2023 - 20 novembre 2023, n. 46490, Pres. Pezzullo, Rel. Morosini.](#)

Minaccia - Offensività in concreto della condotta - Presupposti.

In relazione al delitto di minaccia, affinché alla astratta offensività della fattispecie incriminatrice corrisponda la necessaria offensività in concreto della condotta contestata, occorre che il contesto della vicenda e i rapporti tra le parti, e cioè la situazione contingente, rendano evidente l'ingiustizia - oggettiva e soggettiva - del male futuro che viene prospettato.

[Sez. VI sent. 17 ottobre 2023 - 13 novembre 2023 n. 45693, Pres. Calvanese, Rel. Tripicciono.](#)

Peculato - Art. 314 c.p. - Fondi per funzionamento gruppi consiliari - Consigliere regionale - Presupposti della condotta.

Ai fini della configurabilità del delitto di peculato mediante indebito utilizzo dei fondi per il funzionamento dei gruppi consiliari è necessario che il rapporto tra il consigliere regionale ed il denaro sia connotato da una disponibilità diretta del denaro. A tal fine, dunque, ciò che rileva è il conferimento - per legge, in virtù di specifica delega o anche di una prassi interna all'ufficio - di un autonomo potere di firma che consenta al pubblico agente di disporre liberamente del denaro nel rispetto del vincolo legale di destinazione del denaro. Da ciò ne deriva che va esclusa la configurabilità della disponibilità del denaro qualora il pubblico agente sia privo di tale autonomo potere di spesa e possa accedere al contributo stanziato solo previa presentazione di un'istanza di rimborso.

C. Leggi speciali.

[Sez. II sent. 28 settembre 2023 – 28 novembre 2023 n. 47643 Pres. Rosi, Rel. Di Paola.](#)

Disposizione di cui all'art. 1 d.l. n. 105 del 2023, convertito in l. n. 137 del 2023 – Natura giuridica – Conseguenze – Applicabilità alle attività di intercettazione già compiute nei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della norma – Sussistenza.

In tema di intercettazioni telefoniche, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione dell'art. 1 d.l. 10 agosto 2023 n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023 n. 137, che ha definito l'ambito applicativo della disciplina "speciale" di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive delle operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata, tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso contemplate.

[Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2023 – 8 novembre 2023, n. 44905, Pres. Ciampi – Rel. Cenci.](#)

Reati del Codice della Strada – Guida senza patente - Recidiva nel biennio - Reiterazione dell'illecito depenalizzato - Mera contestazione - Sufficienza - Esclusione - Accertamento definitivo - Necessità - Onere probatorio del pubblico ministero.

In tema di guida senza patente, per l'integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ex art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dal novero di quelli depenalizzati, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato oggetto di accertamento definitivo, alla cui dimostrazione è onerato il pubblico ministero.

[Sez. III sent. 27 aprile 2023 – 23 novembre 2023 n. 47019, Pres. Galterio, Rel. Macrì.](#)

Reati edilizi – Ordine di demolizione – Presupposti – Ammissibilità a fronte di sentenza che rilevi l'intervenuta prescrizione – Esclusione.

L'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato: pertanto, al cospetto del proscioglimento per prescrizione, non è possibile mantenere in piedi l'ordine giudiziale di demolizione.

[Sez. III sent. 9 novembre 2023 – 21 novembre 2023 n. 46701, Pres. Ramacci, Rel. Scarcella.](#)

Reati edilizi – Sequestro preventivo – Accertamento del giudice sul periculum.

Ai fini della sussistenza del presupposto del periculum in grado di giustificare un sequestro impeditivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, c.p.p., incombe sul giudice un obbligo di motivazione in ordine alle conseguenze della libera disponibilità del bene sul regolare assetto del territorio invero, in materia di attività edilizia su zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, essendo invece necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, sulla base di un approfondito accertamento da parte del giudice di merito circa la natura del vincolo medesimo e la situazione preesistente alla realizzazione dell'opera abusiva.

[Sez. V sent. 27 settembre 2023 - 27 novembre 2023, n. 47532, Pres. Vessichelli, Rel. Giordano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta distrattiva - Prova.

La presunzione secondo cui risponde di bancarotta distrattiva l'amministratore incapace di dimostrare la destinazione dei beni che si assumono distratti non può trovare applicazione se non è stata previamente fornita la prova, senza poter ricorrere ad alcuna presunzione, che tali beni erano precedentemente nella disponibilità dell'imputato.

[Sez. V sent. 8 novembre 2023 - 27 novembre 2023, n. 47544, Pres. Zaza, Rel. Giordano.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta documentale - Dolo specifico e dolo generico.

L'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — nell'ambito dell'art. 216, co. 1, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

[Sez. III sent. 4 luglio 2023 – 3 novembre 2023 n. 44170, Pres. Marini, Rel. Aceto.](#)

Reati tributari – Caratteristiche del diritto penale tributario – Autonomia dell'accertamento del giudice.

Il diritto penale tributario si caratterizza per la sua specialità che gli deriva dalla particolare materia che ne costituisce l'oggetto, ma resta pur sempre diritto penale, diritto cioè dei comportamenti ritenuti lesivi di beni giuridici o di valori ad essi preesistenti, non diritto degli atti o degli interessi regolati dalle norme tributarie e certamente non dell'obbligazione tributaria. In quanto "diritto penale", esso si caratterizza per la sua natura autonoma e costitutiva rispetto alle altre branche del diritto, essendo stata da tempo ripudiata, per l'incandescenza del suo oggetto (la libertà personale), la teoria della funzione meramente sanzionatoria di istituti di altri rami del diritto. In tal senso, l'indagine che il giudice penale deve compiere deve essere volta all'accertamento autonomo e diretto degli elementi costitutivi del reato secondo i canoni propri del processo penale.

Sez. III sent. 10 novembre 2023 – 24 novembre 2023 n. 47202, Pres. Aceto, Rel. Scarcella.

Reati tributari – Confisca obbligatoria ex art. 12 bis d. lgs. 74/2000 – Obbligo di motivazione.

Anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.

Principio ormai ribadito dalla giurisprudenza, sulla scorta di quanto affermato da S.S.UU. 36959 del 24/06/2021, Ellade.

Sez. III sent. 4 luglio 2023 – 3 novembre 2023 n. 44170, Pres. Marini, Rel. Aceto.

Reati tributari – Omessa dichiarazione – Elemento soggettivo – Dolo specifico.

In tema di delitto ex art. 5 d. lgs. 74/2000, non si può ritenere sufficiente, ai fini della prova del dolo specifico, la mera consapevolezza dell'entità dell'imposta evasa; l'entità dell'imposta evasa costituisce solo uno degli elementi del Fatto tipico, la cui consapevolezza potrebbe, al più, giustificare un addebito a titolo di dolo generico, non di certo di dolo specifico che richiede un quid pluris rispetto alla mera consapevolezza dell'oggetto dell'omissione. Tale dato può essere certamente valorizzato insieme con altri dai quali possa essere tratta la convinzione che l'omissione era finalizzata all'evasione dell'Imposta: il mancato pagamento postumo dell'imposta evasa, in tempi naturalmente ragionevoli e non, per esempio, a distanza di anni, può certamente essere preso in considerazione; così come può essere utilmente valutata la reiterazione dell'omissione per più anni di imposta o, come nel caso di specie, il disinteresse rispetto alle richieste e verifiche tributarie. In ogni caso, deve essere ripudiato un metodo di accertamento del dolo che si risolve nella (indiretta) affermazione del *dolus in re ipsa*.

Sez. III sent. 27 settembre 2023 – 2 novembre 2023 n. 44005, Pres. Marini, Rel. Semeraro.

Reati tributari – Omesso versamento di ritenute certificate – Accertamento del giudice.

In tema di reati tributari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 76 Cost., dell'art. 7, comma 1, lett. B), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di tale norma incriminatrice limitatamente alle menzionate parole, nonché dell'art. 7, comma 1, lett. A), d.lgs. citato, nella parte in cui ha inserito le parole «dovute o» nella rubrica dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e di tale norma incriminatrice limitatamente alle parole in oggetto contenute in rubrica, il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l'ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l'entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.

In motivazione, la sentenza ora annotata richiama Sez. III. 2338 del 27/09/2022, D'Arrigo ove si precisa che ai fini del riscontro del superamento della soglia di punibilità, è legittimo un meccanismo di accertamento di tale ammontare basato anche solo su un campionamento statistico attestante, secondo un criterio di prudenziale normalità, l'ordinario rilascio di tali certificazioni e la coerente proporzionalità tra le somme versate a titolo di emolumenti e quelle trattenute a titolo di ritenute di acconto.

D. Diritto processuale.

Sez. V sent. 20 ottobre 2023 - 20 novembre 2023, n. 46491, Pres. Pezzullo, Rel. Giordano.

Appello - Comunicazione incompleta - Effetti.

La comunicazione incompleta e non omessa del decreto di citazione in appello deve essere a questa equiparata in ordine alle conseguenze.

L'imputato ha infatti il diritto di conoscere, mediante la lettura del predetto decreto, tutti i fondamentali elementi da esso ritraibili per una corretta *vocatio in ius*, e, in particolare, di avere contezza non solo della data dell'udienza, ma anche dell'orario, del luogo di celebrazione della stessa e del Giudice dinanzi al quale si terrà.

Sez. VI, sentenza 11 ottobre 2023 – 23 novembre 2023, n. 47122, - Pres. Di Stefano – Rel. Capozzi.

Citazione a giudizio – Nullità - Art. 178 c.p.p. – Effetti.

In tema di notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, una volta che ne sia stata dichiarata la nullità e ne sia stata ordinata la rinnovazione, non è possibile, sulla base di una diversa evidenza sulla domiciliazione dell'imputato, recuperare l'efficacia della notifica dichiarata invalida e da considerarsi ormai tamquam non esset.

[Sez. IV, sentenza 8 novembre 2023 – 23 novembre 2023 n. 47013, – Pres. De Amicis – Rel. D'Arcangelo.](#)

Impugnazione – Art. 581 c. 1 ter e quater c.p.p. – Riforma Cartabia – Imputato detenuto giudicato con rito abbreviato - Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione.

La nuova disposizione di cui all'art. 581, c. 1-ter e c. 1 quater c.p.p. non trova applicazione quando l'imputato sia stato giudicato nelle forme del rito direttissimo a seguito di convalida dell'arresto eseguito in flagranza di reato e abbia richiesto la celebrazione del giudizio abbreviato mediante rilascio di procura speciale in favore del difensore e ciò sulla scorta di quanto previsto dall'art. 420 c. 2 ter c.p.p.

[Sez. VI, sentenza 11 ottobre 2023 – 23 novembre 2023, n. 47142, - Pres. Di Stefano – Rel. Capozzi.](#)

Impugnazione cautelare del P.M. – Art. 311 c.p.p. – Interesse all'impugnazione – Necessità.

Qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, di cui deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del P.M., deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il P.M. deve in linea di massima fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Peraltro, ove quest'ultimo abbia specificamente escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, l'impugnazione non può essere riferita ad uno solo dei due presupposti, ma dovrà articolare specifiche e argomentate censure con riferimento ad entrambi, giacché non può ravvisarsi l'interesse del P.M. ad affermazioni astratte, in specie in materia di gravità indiziaria.

[Sez. VI, sentenza 7 novembre 2023 – 23 novembre 2023, n. 47174, - Pres. Di Stefano – Rel. Ricciarelli.](#)

Impugnazione – Art. 581 c. 1 ter – Riforma Cartabia – Imputato detenuto - Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione.

Nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, c. 1-ter, c.p.p., che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU. Non incide in senso contrario la circostanza che di seguito l'imputato possa essere stato collocato agli arresti domiciliari e che sia necessaria una notifica ex art. 157 c.p.p. posto che l'adempimento va comunque commisurato all'epoca della presentazione dell'atto di appello. Deve nondimeno osservarsi che finalità della nuova disposizione è quella di agevolare la notificazione della citazione a giudizio e rendere più agevole la celebrazione dei processi, dovendosi dunque rilevare che, nel caso di mutamento dello status custodiae per effetto di scarcerazione vi è l'onere dell'interessato di indicare il domicilio, ciò che comunque consente l'agevole individuazione del recapito per le notifiche

Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2023 – 7 novembre 2023, n. 44643, Pres. Ciampi – Rel. Cenci.

Impugnazioni – Morte dell'imputato - Impugnazione proposta dal difensore di fiducia - Inammissibilità - Ragioni.

È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, in quanto, pur avendo il difensore, ex art. 571, comma 3, c.p.p., un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina.

Sez. IV, sentenza 28 settembre 2023 – 6 novembre 2023, n. 44368, Pres. Dovere – Rel. Esposito.

Impugnazioni – Invio ad indirizzo PEC diverso da quello individuato con provvedimento della DGSIA - Inammissibilità - Sussistenza.

Nel giudizio cartolare celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, è inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato inviata ad un indirizzo PEC non ricompreso nell'elenco di cui al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia in data 9 novembre 2020.

Sez. VI sent. 26 settembre 2023 – 8 novembre 2023 n. 45111, Pres. Ricciarelli, Rel. Calvanese.

Messa alla prova - Sospensione del procedimento – Revoca dell'ordinanza – Art. 464 octies c.p.p. – Provvedimento emesso de plano – Nullità.

Il giudice può procedere alla revoca dell'ordinanza di sospensione con messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti nell'ambito di un'udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., previo avviso alle parti stesse. Non è possibile, quindi, procedere ad una revoca de plano, senza fissazione di un'apposita udienza, così come non è possibile pronunciare il provvedimento di revoca ex art. 464-octies c.p.p. in un'udienza fissata per una diversa finalità.

Sez. I sent. 31 ottobre 2023 – 24 novembre 2023 n. 47375, Pres. Siani, Rel. Poscia.

Misure precautelari – Arresto in quasi flagranza – Presupposti legittimanti – Informazioni fornite dalla vittima o terzi – Insussistenza – Tracce materiali della ascrivibilità del reato – Sussistenza.

È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (*Richiamato il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Un. n. 39131 del 24/11/2015, Ventrice, la Corte ha dichiarato infondato il ricorso della difesa volto all'ottenimento dell'annullamento del provvedimento di convalida dell'arresto non condividendo l'assunto difensivo secondo il quale gli operanti non avrebbero potuto procedere all'arresto perché non avevano inseguito, così come la persona offesa o altri, il prevenuto; il giudice, invece, aveva ben applicato quella parte della norma che legittima l'arresto in quasi flagranza quando la polizia giudiziaria ha operato in presenza di tracce evidenti dell'ascrivibilità dei reati contestati all'indagato, non solo di tipo dichiarativo, ma soprattutto di tipo materiale quale la disponibilità in capo a quest'ultimo di una pistola poco prima utilizzata per sparare*).

Sez. V sent. 7 settembre 2023 - 14 novembre 2023, n. 45883, Pres. Miccoli, Rel. Cirillo.

Patteggiamento - Costituzione di parte civile - Statuizione sulla richiesta di condanna alle spese.

In tema di patteggiamento, il danneggiato può costituirsi parte civile in udienza preliminare anche nel caso in cui l'imputato abbia previamente depositato in cancelleria la richiesta ex art. 444 c.p.p. munita del consenso del pubblico ministero, posto che, a differenza di quanto accade nell'ipotesi in cui analoga richiesta sia presentata nell'udienza fissata nel corso delle indagini preliminari ex art. 447, co. 1, c.p.p., tale richiesta può avere epiloghi diversi dal solo accoglimento o rigetto, sicché, nella sentenza di

applicazione della pena che recepisce quell'accordo, devono essere liquidate in favore della parte civile le spese sostenute per la costituzione in giudizio.

Sez. IV, sentenza 28 settembre 2023 – 9 novembre 2023, n. 45145, Pres. Dovere – Rel. Antezza.

Patteggiamento – Revoca del consenso dell'imputato dopo il perfezionamento dell'accordo – Sopravvenienza di una legge più favorevole prima della sentenza – Possibilità - Sussistenza

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile, non potendo essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento con sottoposizione al solo controllo giudiziale. Tuttavia, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza ex art. 444 c.p.p., sopravvenga una legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento che, in relazione al regime processuale e sostanziale introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, aveva ritenuto irrevocabile il consenso prestato alla applicazione della pena. Il ricorrente non aveva allegato al giudice del merito specifici effetti favorevoli, né li aveva dedotti nei motivi di ricorso limitandosi a richiamare genericamente la sopravvenienza normativa, in sé però foriera di modifiche tanto favorevoli quanto non favorevoli).

Si riporta di seguito la massima ufficiale dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione che appare diversa:

In tema di patteggiamento, la richiesta di applicazione di pena rispetto alla quale sia stato manifestato il consenso del pubblico ministero non è revocabile, anche se prima della pronuncia della sentenza sia intervenuta una legge più favorevole. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento che, in relazione al regime processuale e sostanziale di favore introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, aveva ritenuto irrevocabile il consenso prestato alla applicazione della pena).

Sez. VI, sentenza 28 settembre 2023 – 15 novembre 2023, n. 46013, - Pres. De Amicis – Rel.

Amoroso.

Pena sostitutiva – Art. 545 bis c.p.p. – Obbligo di rinvio dell'udienza da parte del Giudice – Presupposti.

La disposizione processuale di cui all'art. 545 bis c.p.p. non prevede un obbligo per il giudice di rinviare l'udienza e sospendere il processo per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale o dalla

polizia giudiziaria, ma attribuisce al riguardo solo una facoltà il cui esercizio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, salvo che non sia lo stesso giudice a reputare necessario il rinvio al fine di acquisire informazioni utili a valutare l'adeguatezza della pena sostitutiva oppure quando, avendo già valutato come adeguata la pena sostitutiva, debba provvedere all'elaborazione o all'integrazione del programma di trattamento, la cui predisposizione da parte dell'imputato non è prevista dalla legge come condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena.

Sez. IV, sentenza 26 settembre 2023 – 2 novembre 2023, n. 43975, Pres. Di Salvo – Rel. Pezzella.

Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione - Intervenuta pronuncia della sentenza di appello al 30 dicembre 2022 - Conseguenze - Proponibilità della istanza innanzi al giudice della esecuzione.

Ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p.

Sez. III sent. 27 settembre 2023 – 17 novembre 2023 n. 46419, Pres. Marini, Rel. Scarcella.

Termini – Regole generali per il computo – Impugnazioni – Effetti della scadenza del termine in giorno festivo.

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della proposizione dell'impugnazione - nel caso in cui l'imputato sia presente al dibattimento e la sentenza sia emessa con la sola lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione - il termine per il deposito del gravame inizia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù della regola generale di cui all'art. 172 c.p.p., comma 4, non derogata dalla previsione di cui all'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c): con riferimento alla specifica problematica degli effetti - sul termine finale per impugnare - della scadenza in giorno festivo del termine cosiddetto intermedio di deposito della sentenza, quando il primo termine, ovvero sia quello fissato per la stesura della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p., cade in giorno festivo, lo stesso deve essere prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo, determinando altresì il conseguente spostamento della decorrenza del termine successivo per l'impugnazione.

Principio affermato da S.S.UU. n. 155/2011 Rossi.

Sez. VI sent. 8 novembre 2023 – 9 novembre 2023 n. 45292, Pres. De Amicis, Rel. Rosati.

Traduzione degli atti – Art. 143 c.p.p. – MAE – Applicazione.

L'art. 143, c. 2, c.p.p., nel testo attualmente vigente e così modificato dal d.lgs. n. 32/2014 in attuazione della direttiva 2010/64/UE, indica espressamente i «decreti che dispongono (...) la citazione a giudizio» nel novero degli atti di cui l'autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta entro un termine congruo per l'esercizio dei diritti di difesa. Evidenti ragioni di analogia in bonam partem, attesa l'identica natura di atto introduttivo del giudizio di merito, impongono di ricomprendere sotto l'ambito di operatività di tale regola anche il provvedimento che, a norma degli artt. 10 e 13, c. 1, L. n. 69/2005, fissa l'udienza di trattazione sulla richiesta di consegna.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I sent. 24 ottobre 2023 – 29 novembre 2023 n. 47754, Pres. Centofanti, Rel. Masi.

Esecuzione – Competenza del g.e. – Richiesta di restituzione nel termine concorrente o subordinata a quella di validità della sentenza – Sussistenza.

La competenza del giudice della esecuzione a decidere sulla richiesta di restituzione del termine è stabilita dall'art. 670 co. 3 c.p.p. quando la stessa sia proposta in modo subordinato o alternativo all'accertamento della validità del titolo esecutivo (*Secondo la Corte, il giudice della esecuzione ha errato, in primo luogo, nel non assumere alcuna decisione in merito alla questione sollevata, in via principale, circa la non esecutività della sentenza, non essendo chiaro se il condannato fosse stato processato come irreperibile, così formalmente dichiarato, o se fosse stato ritenuto irreperibile di fatto. Egli avrebbe dovuto poi decidere, in ogni caso, sull'incidente di esecuzione presentato. All'esito di tale decisione, se negativa in merito alla esecutività del titolo esecutivo, avrebbe dovuto valutare l'accogliibilità dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare esplicitamente formulata*).

Sez. I sent. 18 ottobre 2023 – 17 novembre 2023 n. 46481, Pres. Rocchi, Rel. Renoldi.

Esecuzione – Estinzione del reato a seguito della maturazione del termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa – Ordinanza – Revoca a seguito della revoca del beneficio originariamente concesso – Sussistenza.

L'ordinanza di estinzione del reato emessa ai sensi dell'art. 167 c.p. ben può essere revocata in virtù del cd. giudicato debole che caratterizza il provvedimento adottato in sede esecutiva (*Nel caso di specie, la Corte ha precisato che la revoca della ordinanza di estinzione del reato era stata legittimamente disposta a ragione del contestuale provvedimento di revoca dell'originario beneficio, a sua volta correttamente assunto in considerazione della ricorrenza di tutti i presupposti per la revoca obbligatoria o di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena originariamente concessa*).

Sez. V sent. 12 ottobre 2023 - 22 novembre 2023, n. 46913, Pres. Scarlini, Rel. Cuoco.

Liberazione condizionale - Requisiti - Assenza di iniziative risarcitorie.

L'eventuale assenza di iniziative risarcitorie nei confronti delle vittime dei reati commessi non è, di per sé stessa, ostativa alla concessione della liberazione condizionale, dovendo il requisito in questione essere valutato nel contesto complessivo del giudizio prognostico formulato nei confronti del detenuto; contesto nel quale, tra gli elementi sintomatici del percorso rieducativo del collaborante, vanno presi in considerazione anche tutti gli altri dati comportamentali, quali l'ampiezza dell'arco temporale nel quale si è manifestato il rapporto collaborativo; i rapporti con i familiari e il personale giudiziario; lo svolgimento di attività lavorativa o di studio; lo svolgimento di attività sociali che forniscano la prova dell'aspirazione del detenuto al suo riscatto morale.

Sez. I sent. 31 ottobre 2023 – 24 novembre 2023 n. 47370, Pres. Siani, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Misure alternativa al carcere – Notifica dell'avviso di fissazione della udienza – Tempestività per il difensore in quanto tale e tardività quale domiciliatario – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Sussistenza.

Se la *ratio* della notifica al domiciliatario nel termine è di dar modo a questi di avvisare, per quanto è nella sua possibilità, il destinatario ultimo dell'avviso (in questo caso il condannato), la funzione viene frustrata dalla tardività dell'avviso che, pertanto, non viene meno nella ipotesi di tempestività della notifica al difensore in quanto tale (*la Corte, nel caso in esame, ha annullato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, a causa della accertata irreperibilità del condannato, affermava impossibile formulare un giudizio prognostico positivo sull'esito delle misure alternative richieste per la mancanza di concrete risorse abitative e lavorative ritenute indispensabili per sostenere un percorso di reinserimento sociale senza, tuttavia, considerare che il contraddittorio non si era perfezionato a causa della integrazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio afferente la intempestiva notifica dell'avviso della udienza che era stata eccepita dal difensore con la richiesta di rinvio del procedimento sopra indicata, pervenuta al Tribunale prima dell'udienza*).

Sez. I sent. 31 ottobre 2023 – 24 novembre 2023 n. 47372, Pres. Siani, Rel. Poscia.

Sorveglianza – Rigetto della richiesta di misura alternativa al carcere – Motivi di impugnazione in cassazione – Censura della interpretazione delle circostanze di fatto a sostegno del provvedimento impugnato – Limiti.

La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (*Nel rigettare il ricorso volto ad ottenere l'annullamento della ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva escluso la possibilità di concedere una misura alternativa alla detenzione osservando che la condannata (che aveva presentato le indicate domande nel 2021, mentre si trovava in regime di c.d. 'arresti esecutivi') aveva commesso un nuovo reato (violazione della legge stupefacenti) in data 5 luglio 2021, vale a dire pochi giorni dopo la prima udienza fissata per decidere sulle istanze in parola, la Corte ha precisato che i reati commessi dalla condannata (due violazioni della legge stupefacenti, di cui la seconda avvenuta mentre si trovava agli arresti domiciliari in relazione alla prima) ed il precedente per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti erano, in sostanza, indici della assenza di una reale volontà di attenersi al rispetto delle regole e di autentica risocializzazione visto che - nel corso della misura cautelare - aveva commesso un reato che rivestiva una indubbia gravità, a prescindere della sussistenza della contestata aggravante della cessione a soggetto minore di età).*

F. Misure di prevenzione.

Sez. II sent. 13 settembre 2023 – 15 novembre 2023 n. 46099 Pres. Petruzzellis, Rel. Di Paola.

Misure di prevenzione e antimafia – Reali – Diritti dei terzi – Verifica dei crediti – Poteri del giudice – Cause estintive o modificative del credito – Prescrizione presuntiva del credito – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza.

In tema di misure di prevenzione reale, il giudizio di verifica dei crediti *ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159*, si caratterizza per il bilanciamento della tutela dei diritti di credito dei terzi con la finalità pubblica di sottrazione dei proventi di attività illecite al destinatario della confisca e tale bilanciamento si realizza mediante la verifica dei presupposti dimostrativi dell'estraneità dei diritti di credito all'attività illecita, ma anche attraverso l'attribuzione al giudice della prevenzione di poteri officiosi, funzionali all'accertamento dell'effettività di tali presupposti, sicché è rilevabile d'ufficio la prescrizione presuntiva del credito relativamente al quale sia stata avanzata istanza di ammissione.

Sez. II sent. 13 settembre 2023 – 15 novembre 2023 n. 46099 Pres. Petruzzellis, Rel. Di Paola.

Misure di prevenzione e antimafia – Reali – Confisca – Giudizio di verifica dei crediti – Prescrizione presuntiva del credito – Giudizio decisorio – Deferibilità – Esclusione – Ragioni.

In tema di misure di prevenzione reale, nel giudizio di verifica dei crediti *ex* art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l'ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all'amministratore giudiziario o al rappresentante dell'Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.

G. Responsabilità da reato degli enti.